



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 24 febbraio 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Trento  
P.zza S. Pellico, 9/10  
38122 Trento**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 19/2021 Incompatibilità-Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/1997.*

Con il quesito formulato il 2 febbraio l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto che sia amministratore di società di capitali senza interesse economico prevalente e assuma, nella stessa società, anche la qualifica di "preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM n. 274/1997". Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, di tale decreto, "il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno".

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale) vieta l'esercizio per proprio conto, in nome proprio o altrui, dell'attività di impresa e che, ai sensi del co. 3 del citato articolo, non è altresì consentita l'iscrizione nell'albo a tutti coloro per i quali, secondo la normativa di riferimento, è vietato l'esercizio della professione. Ai fini di accertare la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l'Ordine dovrà, pertanto, verificare se:

- l'iscritto svolge attività di impresa per proprio conto nonché
- se gli sia vietata l'iscrizione nell'albo secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il primo profilo, si evidenzia che secondo quanto chiarito dalle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità<sup>1</sup>, non versa in una situazione di incompatibilità l'iscritto che sia amministratore (anche con tutti o ampi poteri) di una società di capitali laddove non rivesta, nella medesima società, anche la qualifica di socio con interesse economico prevalente<sup>2</sup>. Per quanto riguarda il secondo profilo, si evidenzia che il DM n. 274/1997 e s.m. recante attuazione della disciplina delle imprese di pulizia, disinfezione e sanificazione precisa i requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e organizzativa che tali imprese devono possedere ai fini dell'iscrizione nel registro imprese (o nell'albo delle imprese artigiane).

In particolare l'art. 2 del suddetto provvedimento individua i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa stabilendo che tali requisiti si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali<sup>3</sup> previsti dal successivo comma 3, il cd.

<sup>1</sup> Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005", informativa CNDCEC n. 26/2012.

<sup>2</sup> Vd. Note citate, par. 3.1, Caso n. 10, pag. 16.

<sup>3</sup> Si tratta dei seguenti requisiti:

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

"preposto alla gestione tecnica". Tale soggetto, ai sensi del comma 2, non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2 D.M. 274/1997). Si potrebbe pertanto ritenere che tale disposizione stabilisca una ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio di una professione e l'assunzione della suddetta qualifica.

A chiarimento della disposizione soccorre quanto indicato nella Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive che ha chiarito che la previsione normativa è diretta ad assicurare un rapporto di immedesimazione tra il preposto e l'impresa: questi deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

E' stato altresì chiarito<sup>4</sup> che nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa. A titolo esemplificativo garantiscono la presenza di tale rapporto di immedesimazione con l'impresa:

- per le ditte individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo;
- per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s., un amministratore<sup>5</sup>, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo

A ben vedere, dunque, la disposizione di cui all'art. 2 del decreto non è diretta tanto a escludere che il preposto possa essere un soggetto iscritto ad un albo professionale quanto a garantire un rapporto di immedesimazione tra questi e l'impresa, assicurando che il preposto, attraverso un vincolo stabile e continuativo con la società, abbia un rapporto diretto con la sua struttura operativa e svolga i doverosi controlli sull'attività svolta. In altri termini, ciò che è vietato dalla citata disposizione è la circostanza che il preposto sia un soggetto (consulente o professionista) "esterno" all'impresa, potendosi invece ammettere che questi possa essere un professionista iscritto ad un Ordine qualora abbia un rapporto di immedesimazione con la società in cui assume la qualifica di preposto-responsabile tecnico.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene, pertanto, che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto cui sia attribuita la qualifica di preposto alla gestione tecnica in una società avente ad oggetto la pulizia, disinfezione, sanificazione etc. qualora questi rivesta la carica di amministratore in tale società e non abbia, nella stessa, un interesse economico prevalente.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



---

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

<sup>4</sup> Vd. anche il documento "Imprese di pulizia" di C, Venturi, pag. 5 e segg. disponibile sul sito [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it) nonché la "Guida all'attività di pulizia, disinfezione disinfestazione derattizzazione e sanificazione legge 82/1994" disponibile sul sito istituzionale delle CCIAA delle Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, pag. 3 e segg..

<sup>5</sup> Come può osservarsi l'attribuzione della qualifica di preposto alla gestione tecnica all'amministratore di una società di capitali avente ad oggetto l'attività di pulizia, disinfezione, etc., appare perfettamente conforme al citato art. 2 in considerazione dell'appartenenza del preposto (in virtù della carica di amministratore) a uno degli organi della società: circostanza, questa, che gli consente di garantire la sussistenza di un rapporto di immedesimazione con la società, richiesta dalla normativa di riferimento.